

**TRIBUNALE DI LIVORNO**

**= Sez. Fallimentare =**

**Istanza di Liquidazione beni ex art. 14 ter L. 3/2012**

All'Ill.mo Sig. Giudice Delegato alle Procedure di Sovraindebitamento per la Sig.ra VALENTINA GIACONI, C.F. GCNVNT79T68E625O, nata a Livorno il 28/12/1979 e residente in Livorno, [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Giovacchini (C.F. GVCLCU88T03G702X) del foro di Livorno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Livorno, Via Grande 87 giusta procura alle liti in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: lucagiovacchini@pec.ordineavvocatilivorno.it

**Premesso che**

- nel giugno del 2021 la ricorrente ha rappresentato al proprio legale di trovarsi in una situazione di crisi economica e finanziaria
- tale situazione ha manifestato chiaramente un perdurante e definitivo squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile
- per tale motivo, la Giaconi ha depositato presso l'OCC di Livorno istanza per la nomina di un gestore della crisi
- l'OCC di Livorno ha nominato la dott.ssa Nicoletta Catastini (cfr. doc. 28) la quale esaminata la situazione personale e patrimoniale della sovraindebitata ha predisposto la relazione particolareggiata che si produce (all. A) ed alla quale integralmente ci si riporta rilevando come l'unica strada percorribile nel caso di specie sia la liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012 sulla base dei seguenti presupposti:

**A) Sussistenza delle condizioni previste dalla L. 27.1.2012, n. 3 e successive modifiche**

Nella fattispecie sono presenti le condizioni di ammissibilità alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.14-ter L. 3/2012 citata, in quanto il debitore:

- si trova in stato di sovraindebitamento, ovvero, come definito dall'art. 6, comma 2 lett. a) della citata L. n. 3/2012, in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che

determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. n. 3/2012;

- non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di cui al capo II della legge n. 3/2012;

- che non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. 3/2012

- che come accertato dal Gestore della Crisi dott.ssa Nicoletta Catastini, la situazione economico patrimoniale e finanziaria del ricorrente dal momento della richiesta al deposito del presente ricorso è rimasta invariata e lo stesso non ha messo in atto alcuna condotta che potesse aggravare il già precario stato di crisi.

#### **B) Elenco dei debiti**

Come si evince dalla relazione particolareggiata la situazione debitoria complessiva ammonta ad € 172.231,26 così definita:

<b>Creditore</b>	<b>Importo</b>	
Compenso OCC	3402,69	Prededuzione
Onorari Avv. Luca Giovacchini	1562	Prededuzione
Prelios Credit Service	164536	Privilegio/Ipoteca
Agenzia delle Entrate Riscossione	1070	Privilegio
Tari	245	Privilegio
Condominio Via Santo Stefano 12	403,37	Chirografario
Geom Costagli	448,35	Chirografario
<b>Totale</b>	<b>172231,26</b>	

#### **C) Elenco dei beni**

**I)** Proprietà nella misura del 50% di immobile sito in Livorno, Via Santo Stefano 12, distinto al Nuovo Catasto Urbano del Comune di Livorno, Fg. 17, Part. 3206, sub. 604, cat. A/2 di classe 2, vani 2,5 rendita € 316,33 sul quale pende la

procedura esecutiva RGE 203/2020 Trib. Livorno, Giudice dott.ssa Grassi, Delegato alla vendita e custode dott. Stefano Fantoni (cfr. **docc. 20 e 21**)

L'immobile risulta attualmente aggiudicato tramite vendita asincrona telematica, avvenuta in data 6/11/2021 al prezzo di euro 37.500,00 ed in attesa di deposito del saldo prezzo.

## **2) Dati reddituali**

Alla data di presentazione dell'istanza presenta redditi da lavoro dipendente presso il pubblico impiego come [REDACTED] con mansioni di [REDACTED] in categoria B3, posizione economica B3 CCNL Comparto Funzioni Locali per € 1.500/mese (comprensivi della tredicesima mensilità) a tempo indeterminato (cfr. **doc. 31**).

La stessa percepisce altresì la somma di € 250,00/mese dall'[REDACTED] [REDACTED] a titolo di mantenimento per la [REDACTED].

## **D) Composizione del nucleo familiare**

Come confermato dall'Ufficio anagrafe, la Giaconi ha la residenza in Livorno, [REDACTED] ove risiede con la [REDACTED] (cfr. **doc. 4**) con contratto di locazione al prezzo di € 540,00 mensili oltre 30 € di condominio (cfr. **doc. 3**)

## **E) Cause del sovraindebitamento e diligenza impiegata dal debitore**

La situazione descritta all'interno della relazione particolareggiata, da intendersi qui richiamata ed allegata per farne parte integrante e sostanziale, ha evidenziato che la condizione di sovraindebitamento da parte della Giaconi sia sorta, da un lato, per fronteggiare l'obbligazione *illo tempore* contratta per l'acquisto della residenza coniugale (cfr. **doc. 2**) una [REDACTED] e, dall'altro, dopo aver perso il lavoro nel 2011 a seguito della sopravvenuta incompatibilità della sua mansione con lo stato di gravidanza come meglio specificato all'interno della relazione particolareggiata (cfr. **all. A, pag. 4**)

Il sottoscritto rileva innanzitutto che la maggior parte dell'esposizione debitoria della Giaconi sia vantata dalla Cassa di Risparmi di Lucca, Pisa e Livorno (ovvero, dei loro attuali aventi diritto) in forza del mutuo (cfr. **doc. 1**) concesso nel 2007 per l'acquisto della prima abitazione, sita in Livorno, Via Santo Stefano 12

sul quale la Banca ha poi instaurato il procedimento di espropriazione forzata di cui sopra.

Il mutuo cointestato con [REDACTED], [REDACTED], è stato contratto per € 135.000,00 nel momento in cui la Giaconi svolgeva il duplice lavoro [REDACTED] [REDACTED] ( [REDACTED] ) e per la [REDACTED] come operaia presso il Porto di Livorno, guadagnando circa totali 1.000,00 €/mese.

Dalla narrazione degli eventi è emerso che lo stato di sovraindebitamento ha trovato la genesi nei momenti immediatamente successivi alla [REDACTED] dal [REDACTED] il quale, [REDACTED] e [REDACTED] decise di sospendere ogni pagamento spettante “pro quota” per [REDACTED] [REDACTED] (mutuo, condominio, imposte) lasciando ogni onere ad esclusivo carico della Giaconi.

Già in difficoltà finanziaria per non essere in grado di adempiere le obbligazioni derivanti dal mutuo col suo solo stipendio ecco che la situazione si è successivamente aggravata per la perdita del lavoro dovuta, come detto, alla sopravvenuta incompatibilità della [REDACTED] con lo stato di gravidanza.

Sono poi seguite sino al 2018 attività lavorative svolte nel precariato o comunque da irregolare tutte servite per trarre redditi appena sufficienti a vivere dignitosamente con la [REDACTED], nata nel [REDACTED]

Dal 31/8/2018 lavora con contratto a tempo indeterminato presso il [REDACTED] [REDACTED] (cfr. doc. 31) ma la stessa non percepisce uno stipendio adeguato per fronteggiare l'incolpevole stato di sovraindebitamento consistente, in via principale, dal debito nei confronti dell'istituto di credito ogni anno in crescita costante. Pure la circostanza per cui la Giaconi abbia percepito per anni (2007-2018) redditi al di sotto della soglia di povertà assoluta appena sufficienti al proprio mantenimento ed a [REDACTED] (seppur col contributo dell'ex compagno), le ha di fatto impedito di ritrovare uno stabile equilibrio finanziario.

Nell'ottica della Giaconi, infatti, l'obbligazione solidale per il pagamento del 50% delle rate del mutuo avrebbero dovuto essere onorate con i proventi del lavoro della [REDACTED] apparendo, al tempo, ragionevolmente sostenibili in relazione al suo stipendio ed a quello [REDACTED], tanto da essere state del tutto adempiute sino

al 2011, anno [REDACTED] ha [REDACTED] della sua quota, mai riprendendoli.

**Ai fini dell'esame della meritevolezza della Giaconi merita attenzione la circostanza per cui non sussistano altri creditori, se non l'Agenzia delle Entrate ed il debito col condominio, però sempre inerente l'[REDACTED].**

**Tale stato di fatto dimostra appieno la buona volontà, il grande impegno e lo spirito di sacrificio adoperato dalla Giaconi che, malgrado le difficoltà, ha provveduto a mantenersi assieme alla figlia senza mai ricorrere ad ulteriori forme di indebitamento, come risulta dalla documentazione tutta prodotta.**

Del resto la c.d. "Legge salva suicidi" opera di certo anche in funzione etica atteso la giovane età della sovraindebitata che una volta in bonis potrà pienamente inserirsi di nuovo nel contesto economico della propria comunità ed esser soprattutto produttiva, appurata la stabilità lavorativa del pubblico impiego, nel più generale interesse.

\*\*\* \*\*

Si evidenzia che, con ogni probabilità, occorrerà che il Liquidatore della procedura predisponga nel minor tempo possibile istanza di sostituzione del creditore procedente ex art. 14 *novies* comma 2 L. 3/2012 al fine di acquisire nella massa attiva della procedura di liquidazione il 50 % del ricavato della vendita esecutiva immobiliare ancora pendente su detto appartamento.

Per quanto invece concerne le spese mensili la stessa ha indicato ca. € 1.670,00 (cfr. doc. 5) che equivalgono ad € 20.040,00 annui e ad oggi dispone dei redditi del lavoro dipendente a tempo indeterminato presso il [REDACTED] con stipendio pari a 1.500,00/mese (comprensivi della tredicesima mensilità) oltre che € 250/mese a titolo di [REDACTED] per la [REDACTED] [REDACTED].

Sul punto anche il Gestore ha avuto modo di rilevare che secondo i dati ISTAT la soglia di povertà assoluta prevista per nuclei familiari simili in centro Italia, è certificata in ca. € 1.209,00 (somma già aumentata del 10% come da linee guida) al mese e di conseguenza la ricorrente si trova poco sopra detta soglia.

Per tale motivo, oltre al bene immobile sopra descritto l'istante rappresenta la possibilità di cedere alla massa creditoria una quota del proprio stipendio al netto di quanto occorre al mantenimento suo e del proprio nucleo familiare che si deduce possa quantificarsi in € 100,00 per 4 anni per un totale di € 4.800,00.

\*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso il ricorrente, la Sig.ra Valentina Giaconi come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

### CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter della Legge 3/2012, ai sensi dell'art. 14 quinquies della L. 3/2012 di:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter della Legge 3/2012 e ss.mm.ii;
- indicare i limiti di quanto occorre al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia, secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6, lett. b), anche mediante richiesta di integrazione documentale, somma che si deduce possa quantificarsi in € 100,00 per anni 4;
- ove non sia stato nominato ex art. 13, comma 1, nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942, disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. Legge 3/2012;
- disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo e è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

Si produce:

all.a) Relazione particolareggiata dott.ssa Catastini

- 1) contratto di mutuo
- 2) contratto acquisto immobile [redacted]
- 3) contratto locazione [redacted]
- 4) certificato contestuale di residenza, cittadinanza stato civile e famiglia
- 5) prospetto spese mensili
- 6) autocertificazione uso automobile
- 7) modello pagamento tari 2021
- 8) estratto conto studio bonciani condominio [redacted]
- 9) decreto omologa separazione consensuale
- 10) scioglimento matrimonio Comune di Livorno
- 11) progetto di notula avv. luca giovacchini
- 12) visura protesti Camera di Commercio
- 13) visura catastale
- 14) modelli 730 anni 17-18-19-20
- 15) prospetto crif
- 16) centrale rischi banca d'Italia
- 17) estratti conto banco posta n. 1036018321 anni 19-20-21 I° sem.
- 18) estratto carta prepagata sisalpay
- 19) progetto notula geom. Costagli
- 20) perizia Costagli
- 21) perizia estimativa immobile [redacted]
- 22) estratti ruolo AGE-Riscossione
- 23) certificato Comune di Livorno posizioni debitorie
- 24) prospetto calcolo soglia povertà assoluta ISTAT
- 25) visura nominativa storica PRA
- 26) certificato dei carichi pendenti
- 27) certificato del casellario giudiziale
- 28) comunicazione nomina gestore della crisi
- 29) doc. identità
- 30) lettera accettazione preventivo OCC Giaconi

31) contratto 

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante, ove si rivelasse necessario.

Livorno, 28/1/22

*Avv. Luca Giovacchini*